



COMUNE DI SIMAXIS

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 20.03.2013

NORMATIVA

- R.D. 18.6.1931, n.773 – R.D. 6.5.1940 n.635;
- D.P.R. 19.06 1979 n. 348;
- Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26.7.84 n.117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente);
- D.M. del 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Legge 07.08.1991, n. 241;
- Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- D. L.vo del 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione Codice della Strada);
- D.M. del 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
- D.L.vo 22.12.2000 n. 395, come modificato con D.L.vo 28.12.2001 n. 478;
- Legge Regionale 07.12.2005 n. 21;
- Deliberazione Regionale n. 16/11 del 18.04.2006;
- Determinazione dall'Assessorato dei Trasporti n. 287 del 27.04.2006;
- Deliberazione n. 10/42 della Giunta Regionale del 12.03.2010 e relativo Allegato;
- Deliberazione n. 25/38 della Giunta Regionale del 01.07.2010 e relativo Allegato.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Figure giuridiche di gestione	3
Art. 3 – Condizioni di esercizio	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio	3
Art. 5 – Requisiti per l'esercizio della professione	3
Art. 6 - Numero delle autorizzazioni	4
Art. 7 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	4
Art. 8 – Titoli oggetto di valutazione	5
Art. 9 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione	6
Art. 11 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche	6
Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture	6
Art. 13 - Contrassegni per le autovetture	7
Art. 14 - Inizio e sospensione del servizio	7
Art. 15 - Collaborazione alla guida	7
Art. 16 - Interruzione del trasporto	7
Art. 17 - Trasporto persone portatrici di handicap	7
Art. 18 - Tariffe	8
Art. 19 – Contachilometri	8
Art. 20 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture	8
Art. 21 - Comportamento del noleggiatore	8
Art. 22 - Comportamento dell'utente durante il servizio	9
Art. 23 – Reclami e informazione all'utenza	9
Art. 24 - Addetti alla vigilanza	9
Art. 25 - Sanzioni amministrative	10
Art. 26 - Violazioni e sanzioni	10
Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	10
Art. 28 - Reclami sul servizio	11
Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione	11
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione	11
Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione	11
Art. 32 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione	11
Art. 33 - Entrata in vigore	11
Art. 34 - Abrogazione disposizioni precedenti	11

Art. 1 – Oggetto

1. Oggetto del regolamento è la disciplina del servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente è un'attività che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplica mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, senza limiti di tempo o di percorso; tale attività necessita di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune, in base al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
3. In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche appositamente individuate.
4. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci), il trasporto pubblico di linea ed il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus.

Art. 2 – Figure giuridiche di gestione

Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

- a) persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b) cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
- c) consorzi tra imprese artigiane.
- d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 1° della L.21/92;

Art. 3 – Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un proprio collaboratore o dipendente.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, all'atto del ritiro, ogni qual volta si verifichi una variazione e comunque annualmente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori impiegati nella guida dei mezzi con i dati anagrafici e i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e certificato di abilitazione professionale).
5. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio deve avvenire nella rimessa obbligatoriamente situata in territorio del Comune di Simaxis in area privata, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni;
6. E' obbligatorio lo stazionamento dei mezzi all'interno della rimessa.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo dell'automezzo, allo scopo di certificarne l'impiego per il servizio di noleggio.

Art. 5 – Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) Essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al trasporto pubblico non di linea istituito ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n°25/38 del 01.07.2010, presso ciascuna Camera di Commercio;
- c) non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, essere stato riabilitato a norma di legge;
- e) non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio, da parte del Comune di Simaxis e/o da altri Comuni;
- f) avere a disposizione una sede ed una rimessa nel territorio comunale, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro e presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni (art. 8, comma 3 Legge n. 21/1992);
- g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
- h) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge e dal presente regolamento;
- i) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 6 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare viene stabilito **nel numero di due**; eventuali licenze ulteriori potranno essere valutate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
 - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti, ecc, nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
 - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - e) interazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
 - f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche.

Art. 7 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso, , ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il bando di concorso è indetto dal Responsabile del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che stabilisce il numero delle autorizzazioni. Il Bando di concorso è:
 - pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Simaxis e nei luoghi pubblici;

- trasmesso ai Comuni della Provincia e all'Amministrazione Provinciale per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori;
- inviato alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

Art. 8 – Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore: aver svolto in qualità di titolare il servizio di noleggio di autovetture con conducente; aver prestato servizio come conducente presso un'impresa di noleggio con conducente, in qualità di dipendente o collaboratore o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - c) altri titoli attinenti alla professione;
 - d) conoscenza di lingue straniere;
2. Il punteggio è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti; in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

Art. 9 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare entro 30 giorni, i seguenti documenti:
 - a) patente di guida per autovettura del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - b) certificato di abilitazione professionale del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - c) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
 - d)

documentazione di cui al comma 1. del presente articolo.

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, relative al titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto i sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione per morte del titolare è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento; in caso di mancato accordo tra gli eredi, l'autorizzazione può essere trasferita a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni; durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti; qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 11 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
2. Qualora venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, il Responsabile del Servizio, su richiesta del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti entro 90 giorni; trascorso tale termine il Responsabile del Servizio procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap ed in particolare di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo, specificando il tipo e le caratteristiche

tecniche; il Responsabile del Servizio accerta che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni, rilasciando nulla-osta alla immatricolazione o revisione.

Art. 13 - Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo recante le scritte: "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 7,00 di larghezza per cm. 9,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: - sulla parte superiore "Comune di Simaxis " e "N.C.C."; - al centro lo stemma del Comune; nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
2. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
3. La realizzazione e i costi dei contrassegni e della targhetta sono a carico dell'interessato.

Art. 14 - Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, o per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti, potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 15 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto del codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio competente, al ritiro della licenza e in caso di variazione, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 16 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 17 - Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 18 – Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dalla legge, i titolari di autorizzazione determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente ed esposti all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto è concordato tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 19 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato l'utente.

Art. 20 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti la dichiarazione del carrozziere e/o dell'autoriparatore attestante la presenza del veicolo presso la propria officina ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 21 - Comportamento del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo della circolazione stradale;
 - h) tenere a bordo del mezzo e, a disposizione del cliente presso la sede, le tariffe praticate e copia del presente regolamento;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - j) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dell'autovettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
 - k) Compilare un foglio di servizio da tenere a bordo del veicolo sino alla fine del servizio e al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dall'art. 183, comma 3 del

Codice della Strada. Il foglio di servizio dovrà contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

- l) Rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito;
 - d) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
 - j) togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
 - k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
3. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
4. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) Fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada.

Art.23 – Reclami e informazione all'utenza

1. Con successiva ordinanza dell'Ufficio Tecnico, possono stabilirsi dei luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio autorizzati.
2. Eventuali reclami e osservazioni per disservizi possono essere presentati presso il Responsabile del Servizio Tecnico al numero telefonico 0783 4069212 .
3. Le modalità di espletamento del servizio, il presente regolamento e ogni informazione utile per l'utenza saranno pubblicizzate sul sito internet del Comune.

Art. 24 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli

organi di Polizia.

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
5. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio comunale competente.

Art. 26 - Violazioni e sanzioni

1. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni pecuniarie le violazioni delle fattispecie previste agli articoli seguenti del presente regolamento; il Responsabile del Servizio determina l'ammontare della sanzione, all'interno dei limiti minimo e massimo, in relazione all'entità della violazione.
2. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del Codice della Strada le violazioni delle seguenti fattispecie:
 - a. chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;
 - b. chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati; qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi;
 - c. chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'autorizzazione;
 - d. chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita; in tali ipotesi si dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
3. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.
4. Per le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 15/08/2000 n. 267.

Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in

ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 28 - Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:
 - a) perda uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) abbia trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:
 - a) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - b) effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - c) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono comunicare la rinuncia all'ufficio comunale competente restituendo l'atto originale.

Art. 32 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Art. 34 - Abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.